



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 marzo 2014
(OR. en)**

5991/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0015 (NLE)**

**AELE 6
CH 5
AGRI 60**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli con riguardo alla modifica della decisione n. 2/2003 di tale comitato

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**sulla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto per l'agricoltura istituito
dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul commercio di prodotti agricoli
con riguardo alla modifica della decisione n. 2/2003 di tale comitato**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli¹ (l'"accordo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'articolo 6 dell'accordo istituisce un comitato misto per l'agricoltura (il "comitato") incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafi 4 e 7, dell'accordo, il comitato ha adottato mediante decisione n. 1/2003 il proprio regolamento interno².

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

² Decisione n. 1/2003 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 21 ottobre 2003, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 24).

- (4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'accordo, sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro necessari per amministrare gli allegati dell'accordo, compresi il gruppo di lavoro per la protezione delle denominazioni di origine (DOP) e per la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) ("gruppo di lavoro "DOP e IGP") e sono stati adottati i loro mandati mediante decisione n. 2/2003 del comitato¹. Conformemente all'allegato di tale decisione, il gruppo di lavoro "DOP e IGP" ha come missione principale l'analisi della protezione reciproca delle DOP e IGP.
- (5) Nel 2011 l'Unione e la Svizzera hanno concluso un accordo relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche² che modifica l'accordo e aggiunge un allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.
- (6) Il gruppo di lavoro "DOP e IGP" si è riunito per considerare in particolare la modifica della decisione n. 2/2003 per quanto riguarda il mandato del gruppo di lavoro "DOP e IGP" al fine di tener conto di tale modifica dell'accordo.

¹ Decisione n. 2/2003 del comitato misto per l'agricoltura istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 21 ottobre 2003, relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all'adozione dei loro mandati (GU L 303 del 21.11.2003, pag. 27).

² Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 3).

- (7) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato con riguardo alla modifica della decisione n. 2/2003.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto per l'agricoltura si basa sul progetto di decisione del comitato alla presente decisione.

Le modifiche tecniche apportate al progetto di decisione possono essere accettate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a, il

Per il Consiglio

Il presidente

PROGETTO

DECISIONE N. .../2014 DEL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA

del ...

**relativa alla modifica della decisione n. 2/2003
del comitato misto per l'agricoltura istituito
dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul commercio di prodotti agricoli, del 21 ottobre 2003,
per quanto riguarda l'istituzione dei gruppi di lavoro
e l'adozione dei mandati di tali gruppi**

IL COMITATO MISTO PER L'AGRICOLTURA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (l'«accordo») è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato 12 dell'accordo è relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.
- (3) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'allegato 12 dell'accordo, il gruppo di lavoro "DOP e IGP" assiste il comitato misto per l'agricoltura (il "comitato") su richiesta di quest'ultimo.
- (4) La decisione n. 2/2003 del comitato ha costituito i gruppi di lavoro e ne ha adottato i rispettivi mandati.
- (5) In seguito all'adozione dell'accordo relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari del 1° dicembre 2011, che aggiunge l'allegato 12 all'accordo, occorre modificare la decisione n. 2/2003 del comitato, in particolare per quanto riguarda la base dell'accordo e il mandato del gruppo di lavoro "DOP e IGP".

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione n. 2/2003 del comitato misto per l'agricoltura, del 21 ottobre 2003, relativa alla costituzione dei gruppi di lavoro e all'adozione dei loro mandati, per quanto riguarda il gruppo di lavoro "DOP e IGP", è modificato come segue:

- 1) La parte "Gruppo di lavoro "DOP e IGP" è sostituita da quanto segue:

"Gruppo di lavoro "DOP e IGP"

Base dell'accordo (allegato 12)

Articolo 15, paragrafo 6, dell'allegato 12 relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

Mandato del gruppo di lavoro secondo l'articolo 15.

1. Esaminare ogni questione relativa all'allegato 12 e alla sua applicazione.
2. Esaminare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti nei settori contemplati dall'allegato 12.
3. Formulare in particolare proposte, da presentare al comitato misto onde adeguare e aggiornare le appendici dell'allegato 12."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ... 2014.

Fatto a ... , il

Per il comitato misto per l'agricoltura

Il capo della
delegazione dell'Unione
europea

Il capo della delegazione
svizzera

Il segretario del comitato
